



**REGOLAMENTO  
PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITA'  
“WHISTLEBLOWING”**

Delibera consiliare del 26.03.2019



## **INDICE**

1. PREMESSA	3
2. DEFINIZIONE DI WHISTLEBOWLING/WHISTLEBLOWER	3
3. SCOPO DEL REGOLAMENTO	4
4. DESTINATARIO E TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE	4
5. SEGNALAZIONE ANONIMA	5
6. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	6
7. FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER	7
8. RESPONSABILITA' DEL WHISTLEBLOWER	8
9. DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO	8
10. RIFERIMENTI NORMATIVI	8



## 1. PREMESSA

Il presente Regolamento si inserisce nell'ambito delle attività di prevenzione della corruzione previste fin dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021, approvato con delibera consiliare del 26.03.2019.

Com'è noto, l'art.1, comma 51, della legge 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del D.Lgs. n. 165/2001, il 54 bis, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", in virtù del quale è stata prevista una misura finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni con il termine "whistleblowing".

Detto articolo 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 è stato ulteriormente modificato dall'art.1 della L. 30-11-2017 n. 179.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito denominata "ANAC") ha emanato la determinazione n.6/2015 "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)" con la quale vengono fornite indicazioni in ordine alle misure che le pubbliche amministrazioni devono porre in essere per tutelare la riservatezza dell'identità dei dipendenti che segnalano gli illeciti, come previsto dal citato art. 54 bis.

Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Rovigo (di seguito denominato "Collegio") adotta il presente Regolamento intendendo conformarsi alle suddette prescrizioni normative nonché agli indirizzi forniti dal Piano Nazionale Anticorruzione 2013 (di seguito denominato "PNA") e nelle more dell'utilizzo dell'applicazione per le segnalazioni di whistleblowing che sarà posta in riuso gratuito dall'ANAC, giusta comunicazione dell'Autorità prot. n. 16567 del 21/2/2018.

## 1. DEFINIZIONE DI WHISTLEBLOWING/WHISTLEBLOWER

Con la generica espressione whistleblower si fa riferimento al dipendente che nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza riferisce condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Attraverso la segnalazione, il whistleblower contribuisce all'emersione di situazioni di degenerazione, di malfunzionamento del sistema interno dell'amministrazione e di *mala gestio*, nell'ambito del processo di prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione e, di riflesso, anche per l'interesse pubblico e collettivo.

Con il termine "whistleblowing" si individuano le procedure relative alle predette segnalazioni di illeciti.



## **2. SCOPO DEL REGOLAMENTO**

Il Consiglio Nazionale con presente Regolamento intende disciplinare la procedura suddetta assicurando anche la tutela del dipendente che effettua la segnalazione ed, in particolare:

- precisare le modalità di gestione delle segnalazioni, attraverso un iter procedurale definito, che preveda termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria;
- dettagliarle modalità da seguire per tutelare la riservatezza dell'identità del dipendente che effettua la segnalazione, del contenuto della segnalazione e dell'identità di eventuali soggetti indicati.

Il presente Regolamento tende a rimuovere i fattori che possano disincentivare o ostacolare il ricorso all'istituto, come ad esempio dubbi e incertezze circa le modalità da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni.

Inoltre, vengono fornite al whistleblower chiare indicazioni operative in merito all'oggetto, ai destinatari e alle modalità di trasmissione delle segnalazioni nonché alle forme di tutela offerte.

Il procedimento di gestione delle segnalazioni, infatti, garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla stessa. Ciò, tuttavia, non significa che le segnalazioni siano anonime. Il dipendente che segnala illeciti è tenuto a dichiarare la propria identità.

## **3. DESTINATARIO E TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE**

### **1) Destinatario della segnalazione**

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito denominato "Responsabile") è il destinatario della segnalazione, ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

L'Amministrazione può individuare anche un altro soggetto legittimato a ricevere la segnalazione.

### **2) Modulo e Trasmissione della segnalazione**

La segnalazione deve essere effettuata utilizzando il "Modulo segnalazione condotte illecite" allegato al presente Regolamento di cui forma parte integrante, indicando tutti i dati richiesti. Tale modello, denominato "Allegato 1", è corrispondente al fac-simile approvato dall'ANAC con determinazione n. 6/2015.

La segnalazione deve essere trasmessa all'indirizzo di posta elettronica [sede@collegio.geometri.ro.it](mailto:sede@collegio.geometri.ro.it) il cui accesso è protetto dai soggetti legittimati a ricevere e/o a gestire la segnalazione medesima, ai sensi del presente Regolamento. Tale password è, inoltre, custodita in busta chiusa, nella cassaforte dell'Ente.

### **3) Oggetto della segnalazione**

Ai sensi dell'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001, il dipendente può segnalare le "condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro", ossia a causa o in occasione



dello stesso. Si deve trattare, dunque, di fatti accaduti all'interno della propria amministrazione o comunque relativi ad essa.

Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.

Le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (ossia le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari di cui agli artt. 318, 319 e 319-ter del codice penale) ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

#### **4. SEGNALAZIONE ANONIMA**

La segnalazione deve provenire da dipendenti individuabili e riconoscibili ed è trasmessa con le modalità previste dal presente Regolamento.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, sono prese in considerazione solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato tale cioè da far emergere fatti e situazioni relazionabili a contesti determinati.

La valutazione in tale senso è demandata in ogni caso al Responsabile.

Al soggetto che, nell'inoltare la segnalazione, non si renda conoscibile non è assicurata la tutela tipica dell'istituto del whistleblowing, la quale, quindi, si applica solo in caso di segnalazioni formulate da soggetti chiaramente identificatisi.

#### **5. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE**

La gestione, comprensiva dalla verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione, è affidata al Responsabile che vi provvede, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

Il Responsabile procede alla verbalizzazione a meri fini interni degli eventuali incontri. L'identità del segnalante è noto al Responsabile.

L'amministrazione può, eventualmente, individuare un altro soggetto legittimato a gestire le segnalazione insieme al Responsabile, assoggettato agli stessi obblighi riservatezza ed alle stesse responsabilità.

Il Responsabile può avvalersi di un gruppo di lavoro dedicato i cui componenti devono essere identificati eventualmente in un apposito atto organizzativo. Tali componenti sono soggetti agli stessi obblighi di riservatezza e alle stesse responsabilità cui è assoggettato il Responsabile.



Il Responsabile sulla base di un'analisi dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la richiesta. In tal caso ne dà comunque notizia al segnalante.

Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti non manifestamente infondata, il Responsabile, procede ad inoltrare la segnalazione, anche per l'adozione dei provvedimenti conseguenti ai soggetti terzi competenti, quali:

- a) all'Autorità giudiziaria competente, alla Corte dei Conti, dell'ANAC per i profili di rispettiva competenza;
- b) al Capo Area/Responsabile dell'Ufficio in cui si è verificato il fatto per l'acquisizione di elementi istruttori, solo laddove non vi siano ipotesi di reato;
- c) all'Ufficio procedimenti disciplinari, per eventuali profili di responsabilità disciplinare;
- d) al Dipartimento delle funzione pubblica.

La tutela della riservatezza del segnalante va garantita anche nel momento in cui la segnalazione viene inoltrata a soggetti terzi.

Nel caso di trasmissione della segnalazione ai soggetti terzi interni all'Amministrazione deve essere inoltrato solo il contenuto della stessa, eliminando tutti i riferimenti dai quali sia possibile identificare il segnalante. I soggetti terzi interni incaricati dal Responsabile lo informano circa l'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza.

Nel caso di trasmissione all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti, all'ANAC o al Dipartimento della funzione pubblica, la trasmissione avviene avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell'art. 54-bis, D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..

La valutazione del Responsabile dovrà concludersi entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della segnalazione.

Resta impregiudicato il diritto del segnalante a ricorrere all'Autorità giudiziaria competente.

## **6. FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER**

### **1) Obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante**

L'identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione, fatte salve eccezioni previste dall'art. 54-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La protocollazione della segnalazione avviene in modalità riservata, senza scansione della stessa e senza indicazione del nominativo del segnalante, indicando quale mittente "soggetto anonimizzato" e nell'oggetto "segnalazione". Il cartaceo viene, altresì, custodito sotto chiave.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare.



## **2) Sottrazione al diritto di accesso della segnalazione**

La segnalazione del whistleblower è sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/90 e s.m.i..

Il documento di segnalazione non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art.24, comma 1, lett. a) della L. 241/90 s.m.i.

## **3) Divieto di discriminazione**

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi del presente Regolamento non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante e comunicata in ogni caso all'ANAC all'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono poste in essere (ex art.54-bis D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.).

## **7. RESPONSABILITA' DEL WHISTLEBLOWER**

Il presente Regolamento lascia impregiudicata la responsabilità anche disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice Penale e nell'ipotesi di cui all'art. 2043 del Codice Civile. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti, eventuali forme di abuso del Regolamento, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto.

## **8. DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO**

L'Amministrazione pubblica il presente Regolamento – unitamente al “Modulo segnalazione condotte illecite” (“Allegato 1”) – nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

## **9. RIFERIMENTI NORMATIVI**

- Art. 54 *bis* del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- Art. 1, comma 51, L. 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- Determinazione ANAC n. 6 del 28.04.2015 “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”;



- Legge 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.